

NORME SULLA MEDIAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente legge, si intende per:

- a)* mediazione: il procedimento comunque denominato in cui due o più parti in conflitto sono assistite da un terzo neutrale privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti (il mediatore), nella ricerca di soluzioni utili alle parti;
- b)* organismo: l'ente gestore di una mediazione;
- c)* mediatore: il soggetto accreditato ad operare come mediatore in una mediazione;
- d)* colloquio informativo: il colloquio in cui un mediatore dà compiute informazioni sulla finalità e le caratteristiche della mediazione;
- e)* conciliazione: l'accordo a composizione, in tutto o in parte, di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- f)* Registro: il Registro degli organismi e dei mediatori istituito e tenuto dal Ministro della giustizia ai sensi della presente legge, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il Registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive modificazioni.

Art. 2.

Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la composizione di una controversia vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni della presente legge.
2. Salvo diverse previsioni contenute in leggi speciali, la presente legge si applica anche alle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle società partecipate da questi ultimi, nonché agli enti di previdenza.

Art. 3.

Organismi

1. L'organismo può esser costituito o partecipato da ogni soggetto, pubblico o privato, avente sede nella Comunità Europea.
2. L'organismo è iscritto al Registro se:
 - a)* ha almeno una sede operativa in Italia;

b) ha come oggetto esclusivo l'attività di gestione delle procedure di mediazione e di risoluzione alternativa delle controversie, e di eventuali attività strettamente correlate di formazione e consulenza;

c) ha un capitale sociale interamente versato o fondo di garanzia non inferiore ad euro diecimila;

d) ha una copertura assicurativa per un massimale di importo non inferiore ad euro cinquecentomila, per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge;

e) ha un proprio regolamento di mediazione, comprensivo delle indennità richieste per il servizio di mediazione.

3. L'organismo può operare solo dopo la sua iscrizione al Registro.

4. L'organismo deve potersi valere di un numero adeguato di mediatori ed è tenuto a verificare del possesso dei requisiti richiesti dalla legge di ogni mediatore che opera presso l'organismo stesso, fornendone nominativo ed copia dell'attestato di idoneità al responsabile del Registro.

5. Ogni eventuale modifica al regolamento di mediazione deve essere comunicata al responsabile del Registro.

6. Il Registro è accessibile al pubblico, anche via internet, e fornisce per ogni organismo i dati relativi quanto meno a:

a) recapiti;

b) regolamento di mediazione;

c) lista dei mediatori di cui si avvale, con il relativo attestato di idoneità;

d) protocolli di valutazione di cui all'art. 5.

7. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri per la vigilanza su quanto previsto al presente articolo, e per la sospensione e la cancellazione dal Registro in caso di inadempimento.

8. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo a ogni attività preordinata alla creazione, tenuta ed informatizzazione del Registro, e alla vigilanza sugli organismi, nonché a promuovere la mediazione, dagli organismi e dai mediatori ogni organismo è tenuto a corrispondere al Ministero della giustizia il 20% del contributo previsto all'art. 4, comma 3.

Art. 4.

Mediatori

1. Il mediatore deve essere in possesso dell'attestato di idoneità ed ottemperare agli obblighi di aggiornamento come previsto all'art. 5.

2. Il mediatore non deve assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e non deve percepire compensi direttamente dalle parti.

3. Ogni mediatore è tenuto a corrispondere euro cento annue a ciascun organismo presso cui opera.

Art. 5.

Attestato di idoneità, aggiornamento

1. L'attestato di idoneità ad operare come mediatore è rilasciato da un organismo che abbia previamente comunicato al responsabile del Registro i protocolli di valutazione adottati, ed attesti sotto sua responsabilità:

a) il sufficiente livello di formazione teorica e pratica acquisita dal mediatore presso enti di formazione specializzati;

b) il compiuto tirocinio presso uno o più organismi, consistente nella partecipazione come osservatore ad almeno tre mediazioni e la gestione di almeno tre mediazioni sotto osservazione di mediatore più esperto, ottenendo un giudizio finale di idoneità da parte di almeno due dei detti mediatori più esperti.

2. L'attestato di idoneità è validità biennale ed è soggetto a rinnovo su presentazione di documentazione attestante l'avvenuta partecipazione del mediatore, in ogni biennio successivo alla data di rilascio del certificato d'idoneità, ad almeno complessive ventiquattro ore di aggiornamento impartito da organismi o enti di formazione terzi che abbiano previamente comunicato al responsabile del Registro il piano di formazione ed il profilo dei docenti.

Capo II

PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Art. 6.

Svolgimento della mediazione

1. La mediazione si svolge in conformità al regolamento di mediazione dell'organismo adito.

2. Il mediatore deve essere di gradimento di tutte le parti della mediazione e rendere noto qualsiasi possibile conflitto d'interesse. Qualora risulti impossibile raggiungere un accordo delle parti quanto al mediatore, l'organismo procede autonomamente alla nomina dello stesso curando che soddisfi criteri di neutralità, indipendenza e competenza linguistica.

3. A ciascuna parte coinvolta nel conflitto oggetto della mediazione è data dal mediatore l'opportunità di meglio comprendere la situazione, le ragioni di ogni altra parte e di valutare e determinare in libertà i modi di superamento del conflitto medesimo. Il mediatore deve comunque agire in modo imparziale.

4. Salvo diverso accordo di tutte le parti, la mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dalla data di deposito della domanda.

5. Al fine di agevolare la mediazione delle controversie tra parti residenti in luoghi distanti, la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento di mediazione che, in tal caso, disciplinano le modalità di sottoscrizione del verbale e della conciliazione di cui agli articoli 7 e 8 secondo la normativa vigente e, in ogni caso, in modo che sia garantita la certezza dell'identità delle parti.

Art. 7.

Verbale e omologa della conciliazione

1. In caso di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dalle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della

sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, anche per i casi di mediazione avvenuta in via telematica. Il mediatore certifica altresì l'allegazione dell'accordo, sottoscritto dalle sole parti. Il verbale in originale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia, dichiarata conforme dall'organismo, alle parti che la richiedano. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Il verbale di conciliazione non può contenere dichiarazioni delle parti e dei loro rappresentanti e difensori nel corso della mediazione, salvo eventuali proposte transattive ove consentite dal regolamento di mediazione e qualora le parti siano tutte assistite da un avvocato.

3. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto dell'ordine pubblico, con decreto del presidente del tribunale, o di magistrato dal medesimo delegato, nel cui circondario si è svolta la mediazione ovvero, in caso in cui la procedura si è svolta in modalità telematica, nel circondario in cui ha sede, principale o secondaria, l'organismo di mediazione che ha gestito la procedura.

4. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

5. Nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ove tutte le parti siano assistite da un avvocato o da un consulente del lavoro, all'accordo di conciliazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2113 del codice civile.

6. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, le società e gli enti di cui al comma 3 dell'articolo 2, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dalla presente legge, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato.

Art. 8.

Mancata conciliazione

1. In caso di mancata conciliazione, il mediatore ne dà atto, senza indicare i motivi, in apposito verbale, indicando le parti eventualmente presenti, di persona o in via telematica.

2. Il verbale in originale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia, dichiarata conforme dall'organismo, alle parti che la richiedono.

Art. 9.

Incentivi

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi alla mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. L'imposta di registro sulla conciliazione è dovuta solo sulla parte eventualmente eccedente il valore di euro centomila.

3. Nelle mediazioni relative a cause pendenti da oltre dodici mesi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la conciliazione è esente dall'imposta di registro senza alcun limite di valore. In tal caso, all'accordo tra le parti deve essere allegata la rinuncia alla causa.

4. Le indennità corrisposte agli organismi per lo svolgimento della mediazione sono escluse dal campo IVA ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

5. Alle parti che corrispondono l'indennità ad organismi è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento per procedura. In caso di mancata conciliazione il credito d'imposta è ridotto alla metà.

6. A decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 5 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 5.

7. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 6 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

Capo III

MEDIAZIONE E PROCESSO

Art. 10.

Colloquio informativo e attestazione

1. Chiunque sia parte in un processo civile è tenuto a produrre con il suo primo atto, attestazione da parte di un organismo che comprovi l'avvenuta partecipazione a un colloquio informativo.

2. Il colloquio informativo è richiesto ad un organismo, che provvede a realizzarlo nei tempi ragionevolmente più brevi e senza alcun costo per il richiedente.

3. In caso di mancata produzione dell'attestazione di cui al comma 1, il giudice condanna la parte in difetto a versare una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto a titolo di contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate, nonché la procedura di risarcimento prevista all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, anche ai fini dell'articolo 145 dello stesso codice, sono alternativi rispetto alla mediazione di cui alla presente legge.

Art. 11.

Clausola contrattuale di mediazione

1. Se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo prevedono il ricorso a mediazione e questa non risulta esperita, il giudice assegna alle parti il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 4. Allo stesso modo il giudice fissa la successiva udienza quando la mediazione è iniziata, ma non conclusa. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, o in assenza avanti qualsiasi organismo.

2. Nei confronti del consumatore, non possono essere considerate abusive le clausole contrattuali predisposte dal professionista che contengono l'indicazione di almeno due organismi, di cui almeno uno con sede nella provincia di residenza del consumatore, ovvero che consenta a quest'ultimo di accedere a procedura di mediazione attraverso modalità telematiche.

3. Qualora alcuna mediazione si tenga a seguito dell'invito di cui al comma 1, il giudice condanna la parte che non ha presentato domanda di mediazione o aderito alla stessa, a versare una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto a titolo di contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 12.

Mediazione su provvedimento del giudice

1. Fermo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 10, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, qualora le parti non abbiano esperito una mediazione, le invita a procedere a mediazione assegnando contestualmente il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa domanda e fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 4. L'invito deve essere rivolto alle parti entro l'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il giudice valuta i procedimenti del suo ruolo e presenta al capo dell'ufficio una relazione con i criteri adottati per i provvedimenti di cui al comma 1. La mancata presentazione di tale relazione deve essere considerata ai fini della valutazione di laboriosità prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

3. I provvedimenti in materia di mediazione sono valutati, se motivati, al fine della produttività del giudice, ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire la mediazione su provvedimento del giudice, e ne riferisce, con frequenza annuale,

al Consiglio superiore della magistratura, che ne tiene conto ai sensi degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come sostituiti dall'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 30 luglio 2007, n. 111, e al Ministero della giustizia.

Art. 13.

Effetti della domanda e conseguenze processuali

1. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Ai fini dell'articolo 2945, comma 2, del codice civile, si ha riguardo al deposito del verbale di conciliazione presso la segreteria dell'organismo. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se non si ha conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente nuovamente e per intero dal deposito del verbale presso l'organismo.

2. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

3. Il periodo, anche quello prorogato, di cui all'articolo 6, comma 4, e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi degli articoli 11 e 12, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

3. Fra le spese di cui all'articolo 91, comma 1, del codice di procedura civile sono comprese quelle di mediazione.

Art. 14.

Riservatezza

1. A meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né altri soggetti coinvolti nella mediazione possono testimoniare in un procedimento giudiziario o arbitrale riguardo alle informazioni risultanti dalla mediazione o connesse alla stessa, tranne nei casi in cui:

a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico o sicurezza; oppure

b) la comunicazione del contenuto della conciliazione sia necessaria ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione di tale conciliazione.

2. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della mediazione non possono essere utilizzate in alcun procedimento giudiziario o arbitrale avente stesso oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'esperimento della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisivo.

Capo IV

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15.

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) mediazione, ai sensi de [la presente legge];".

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ed il decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive modificazioni.